

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato Dott.ssa Lucia Odello

Visto il ricorso depositato in data 30 luglio 2018 con il quale il Signor **** coadiuvato dall'Avv. Domenico Barboni in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

rilevato che, ritenuta la proposta conforme ai requisiti di cui ai citati articoli, si procedeva alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012 e si disponeva, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato, altresì, che all'udienza del 7.11.2018 il professionista incaricato dall'OCC evidenziava la mancata indicazione nel piano del debito nei confronti di Santander Consumer Bank per il quale il **** risultava coobbligato insieme alla moglie in qualità di garante e che, con successiva integrazione, detto debito veniva debitamente inserito nel piano;

rilevato, inoltre, che alla predetta udienza si costituiva in giudizio l'Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale (I.P.A.) - creditore del **** per avere concesso un prestito fiduciario garantito dalla cessione del quinto dello stipendio - che spiegava

opposizione avverso l'omologa del piano deducendo: 1) la carenza del requisito della meritevolezza per avere il **** determinato colpevolmente il proprio sovraindebitamento; 2) l'opponibilità della cessione del quinto dello stipendio e la natura privilegiata del proprio credito (desumibile dal combinato disposto degli artt. 1263 e 2751 bis c.c.), da rimborsarsi, pertanto, integralmente e non nella misura falcidiata del 30 % prevista dal piano per il soddisfacimento dei creditori chirografari; in subordine, la tutelabilità del credito, nell'arco temporale dei tre anni dall'omologa, in virtù di un precedente di merito; 3) la carenza della convenienza economica del piano atteso il carattere novativo dello stesso per cui, ove i pagamenti rateali non venissero eseguiti, potrebbe invocare la sola risoluzione del piano senza poter più contare sulla cessione del quinto dello stipendio; nonché atteso il più lungo termine dei cinque anni dalla omologa per il pagamento del credito (comunque falcidiato) rispetto a quello indicato nel piano di ammortamento del prestito; 4) la necessità di rideterminare il credito residuo pari a € 16.887,70 (di cui € 15.270,30, come importo residuo del debito, ed € 1.607,4, per n. 6 rate sospese ma pagate mediante trattenuta sullo stipendio e poi rimborsate) rispetto al minor importo risultante dalla relazione del professionista incaricato;

viste le integrazioni del piano e della relazione del professionista incaricato;

ritenuto che il piano, così come integrato, - è formulato nei termini di una transazione novativa a saldo di quanto dovuto ai sensi dell'art. 11, co. 4, l. 3/2012 con conseguente svincolo dai contratti stipulati con i creditori chirografari; - prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 45.366,55 da corrispondersi in n. 60 rate mensili dell'importo di € 756,10 cadauna, da destinarsi, per le prime sette rate circa, al pagamento integrale del credito in

predeuzione e, per le rate successive, al soddisfacimento in misura percentuale (30%) del totale dei crediti chirografari; ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano, così come integrato, nonostante le contestazioni sollevate dall'I.P.A. che risultano non condivisibili nei termini appresso specificati:

1) quanto alla dedotta carenza del requisito della meritevolezza, l'assunto non è condivisibile atteso che, sulla scorta della documentazione agli atti, non si ritiene che il proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente determinato il proprio indebitamento; ed invero, da un lato, risulta che il **** ha fatto un ricorso al credito proporzionato alla propria capacità patrimoniale tenuto conto del fatto che lo stesso percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.700,00 quale funzionario di Polizia Locale dipendente di Roma Capitale, dall'altro, dalle verifiche presso la C.R. della Banca d'Italia, risulta che i debiti dallo stesso contratti negli anni sono stati sostenibili, avendo il **** pagato le rate dovute, senza significativi ritardi, almeno fino al 2017; deve considerarsi, poi, in ordine alle cause dell'indebitamento, che il **** già prima di sposare la ****, aveva fatto ricorso al credito per far fronte alle esigenze, anche economiche, dei propri genitori, invalidi al 100 %, e che, successivamente, aveva dovuto sostenere spese imprevedibili derivanti dai debiti dell'ex marito della moglie nonché spese mediche consistenti per la cura della patologia di cui la stessa è affetta; deve altresì rilevarsi che, a partire dal 2015 il **** ha subito, come altri dipendenti di Roma Capitale, una non prevedibile riduzione dello stipendio e che ha dovuto sostenere ulteriori spese mediche significative per

cure dentistiche (circa 5.000,00 €) e per visite psichiatriche;

2) quanto alla ritenuta opponibilità della cessione del quinto dello stipendio e alla natura privilegiata del credito dell'I.P.A., l'assunto è privo di pregio. Deve sul punto osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, il contratto di cessione del credito (nella specie del quinto dello stipendio) è di natura consensuale ad effetti obbligatori per cui si perfeziona in virtù del consenso delle parti ma il trasferimento del credito si realizza nel momento in cui questo viene ad esistenza, per cui la cessione, seppur notificata anteriormente alla dichiarazione di fallimento (o all'atto di pignoramento o, in analogia, alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento) non è opponibile al debitore se alla data dell'omologa il credito non sia ancora sorto. Dalla non opponibilità della cessione deriva, quindi, che del credito futuro ceduto il debitore possa disporre per ricomprimerlo nel piano del consumatore e che tra i creditori vada incluso anche quello cessionario per i crediti residui. Ne consegue ulteriormente che, il credito da soddisfare non sarà quello derivante dalla cessione (nel caso di specie il credito da lavoro) ma il credito originario che dalla cessione era garantito, cioè il credito da finanziamento di natura chirografaria;

3) quanto, poi, alla presunta carenza di convenienza economica deve osservarsi che il ricorrente non è proprietario di beni immobili bensì, in misura del 50 % con la moglie, di un solo bene mobile registrato (Scooter Yamaha) di valore commerciale esiguo e che, a fronte di un indebitamento complessivo pari a € 134.856,53, non è in grado di adempiere le proprie obbligazioni senza ricorrere al piano del consumatore; quindi, deve ritenersi che il

piano proposto sia economicamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;

4) quanto, infine, alla richiesta rideterminazione del credito, questa non può essere accolta in quanto non vi è prova del maggior credito vantato (€ 1.607,4 per n. 6 rate sospese ma pagate mediante trattenuta sullo stipendio e poi rimborsate) atteso che, all'esito della circolarizzazione effettuata dal professionista incaricato dall'OCC, sulla scorta dell'ultima busta paga del **** (30 giugno 2018) nonché della comunicazione di precisazione del credito in cui il suddetto importo con la relativa causale non figura (cfr. docc. 19 e 20 allegati alla relazione del professionista), il credito residuo risulta pari ad € 15.270,30, importo correttamente inserito, pertanto, nel piano proposto;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012; l'attestatore, infatti, nella prima relazione e nell'integrazione, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile all'istante ma causato dalla necessità di affrontare spese mediche e debiti imprevedibili, causa dell'indebitamento; lo stipendio percepito dal **** poi, non gli ha permesso di far fronte agli impegni economici assunti, e la riduzione dello stesso a far data dal 2015 ha aggravato tale situazione; può escludersi, pertanto, che il proponente abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Il professionista ha, inoltre, attestato l'incapienza del ricorrente, atteso che non è proprietario di beni immobili, nonché la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte in ordine alla non condivisibilità delle contestazioni sollevate dall'I.P.A., il cui credito può essere in ogni caso soddisfatto dall'esecuzione del piano in

misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis , co. 4, l. 3/2012, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis l.3/12

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore depositato in data 30 luglio 2018, così come integrato, presentato da ****
coadiuvato dall'Avv. Domenico Barboni in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012; dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma .

Roma 21 febbraio 2017

il giudice delegato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
22 FEB. 2019
Roma, il _____
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PATRIZIA FORI